

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **154/1981** (ECLI:IT:COST:1981:154)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **14/05/1981**; Decisione del **15/07/1981**

Deposito del **24/07/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14519**

Atti decisi:

N. 154

ORDINANZA 15 LUGLIO 1981

Deposito in cancelleria: 24 luglio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 214 del 5 agosto 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove

norme per la tutela del lavoro a domicilio), promossi con ordinanze emesse il 5 dicembre 1979, il 18, l'11 ed il 30 gennaio 1980, il 24, il 10 ed il 4 marzo 1980, il 14 aprile 1980, il 13 maggio 1980, il 20 marzo 1980 (n. 8 ordinanze), il 16 aprile 1980, il 5 maggio 1980, il 4 marzo 1980, il 21 maggio 1980, il 10 luglio 1980, il 28 maggio 1980, il 29 settembre 1980, il 13 ottobre 1980, il 5 ed il 21 novembre 1980 (n. 2 ordinanze) dai Pretori di Pistoia, Monsummano Terme, Cascina, Pontedera, Treviglio, Piacenza, Busto Arsizio e dalla Corte di cassazione, iscritte ai nn. 141, 151, 161, 183, 302, 379, 447, 470, 566, da 593 a 600, 602, 608, 696, 767, 775, 783, 810, 833, 886 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 131, 124, 138, 166, 222, 215, 242, 284, 304, 311 e 357 dell'anno 1980 e nn. 13, 20, 27, 41, 48 e 70 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981, il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, il Pretore di Monsummano Terme, il Pretore di Cascina, il Pretore di Pontedera, la terza sezione penale della Corte di cassazione, il Pretore di Treviglio, il Pretore di Piacenza, il Pretore di Busto Arsizio, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - nei medesimi termini - questione di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 della Costituzione;

e che nei predetti giudizi (fatta eccezione per quelli relativi alle ordinanze n. 810, n. 833 e n. 886 del 1980, e nn. 22-23 del 1981) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione; mentre nei primi due giudizi pendenti dinanzi alla terza sezione penale della Corte di cassazione (registro ordinanze n. 470/1980 e n. 608/1980) sono rispettivamente intervenuti gli imputati Monticini ed altri e Santachiara ed altri, per aderire alle conclusioni del giudice a quo.

Considerato che nei vari procedimenti penali, nel corso dei quali è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di applicare l'art. 1, primo comma, della legge stessa, per stabilire se le controversie in esame vadano o meno assoggettate all'apposita disciplina del lavoro a domicilio: sicché la proposta questione si appalesa con certezza rilevante - alla data di emissione delle varie ordinanze di rinvio - limitatamente a questa sola parte dell'atto legislativo impugnato; che, d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe precisamente imputabile alla discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica; che, nella prospettazione delle ordinanze di rinvio e degli atti di intervento, tale discordanza andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento;

considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata "Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recente nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"); e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della Corte di cassazione ed ai pretori di Pistoia, di Monsummano Terme, di Cascina, di Pontedera, di Treviglio, di Piacenza, di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.